



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione civile – area Crisi d’impresa**

196-1//2024 R.G. P.U.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Giuseppe Rana	Presidente
Dott.ssa Francesca Pastore	Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra	Giudice relatore

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice delegato, nel procedimento in epigrafe ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell’apertura della liquidazione controllata c.d. familiare dei beni di GAETANA LA TEGOLA (C.F. LTGGTN69R63L109S), nata a Terlizzi il 23.10.1969 e VINCENZO DA PISA (C.F. DPSVCN68L26L109T), nato a Terlizzi il 26.7.1968 e residenti in Terlizzi alla via Teologo Tamborra n.101, rappresentati dalla dott.ssa Lucia De Cosmo

Con ricorso depositato il 19.9.2024, i coniugi La Tegola Gaetana e Da Pisa Vincenzo, con l’assistenza dell’OCC di Bari nella persona del liquidatore dott.ssa Valeria D’Aniello, hanno chiesto dichiararsi l’apertura della liquidazione controllata sui loro beni, trovandosi in stato di sovraindebitamento causato dalla revoca dei finanziamenti concessi dalla Regione Puglia alla società Ne.ma.s.s. di cui Da Pisa Vincenzo è socio amministratore, ed, entrambi i coniugi, fideiussori. Dalla relazione emerge che: la debitoria complessiva dei ricorrenti ammonta ad € 772.211,50 comprensiva dei costi della procedura; la ricorrente è dipendente della Lega del Filo d’oro Onlus e percepisce uno stipendio mensile pari ad € 1.500,00; il ricorrente, socio amministratore della “Società Agricola NE.MA. di Sibillano Marta & C.” non risulta percettore di reddito; il nucleo familiare dei ricorrenti è composto dagli stessi e dalla figlia, ad oggi disoccupata; le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso dei ricorrenti e del loro nucleo familiare ammontano ad € 1.250,00. Dalla relazione illustrativa della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, emerge che La Tegola Gaetana non risulta intestataria di alcun bene immobile ed è titolare del conto corrente n. 612944.90 acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena spa con saldo, al 30.6.2024, di € 85,80. Il Da Pisa è



titolare dei seguenti immobili: - della comproprietà al 50% di terreno in Terlizzi censito al foglio 58 particella 463 del valore catastale di € 1.768,25; - della comproprietà al 50% del fabbricato in Terlizzi censito al foglio 58 particella 462, cat. D/8 rendita € 87,50; nonché titolare del conto corrente n. 612862.82 acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena con saldo, al 30.6.2024, di € 458,87; di autovettura Fiat Punto targata CN587KS e autovettura Hyundai targata BP342CL cointestata con la La Tegola. Risulta, inoltre, che nella procedura esecutiva immobiliare n. 293/2015 pendente innanzi al Tribunale di Trani l'abitazione principale dei ricorrenti sia stata trasferita con decreto n. 27 del 23.11.2022 per la complessiva somma di € 95.700,00.

Nel ricorso introduttivo i ricorrenti propongono di soddisfare i creditori mediante la corresponsione della complessiva somma di € 88.356,80 nonché delle proprietà immobiliari del Da Pisa relativamente alla sua quota di proprietà.

In via preliminare deve osservarsi che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del CCII. Sempre in via preliminare, sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII, in quanto il centro di interessi principale dei ricorrenti è collocabile nel comune di Terlizzi.

Nel merito, deve rilevarsi che sussiste lo stato di crisi dei ricorrenti in quanto l'esposizione debitoria ammonta ad € 772.211,50, a fronte di tale debitoria, i ricorrenti possono disporre della somma di € 88.356,80 derivante dalla vendita forzata di taluni immobili nonché dei terreni, fabbricati, conti correnti ed autovetture indicati nella relazione dell'OCC. Inoltre, la ricorrente percepisce uno stipendio mensile di € 1.500,00. mentre il ricorrente non è percettore di reddito.

Non appare superfluo osservare che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere a priori esclusi alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.lgs 14/2019 e s.m.i., mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti.

Ai fini della determinazione della quota di reddito escluso dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 quarto comma lett. b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie- deve osservarsi che al momento la famiglia La Tegola – Da Pisa è monoreddito in quanto il Da Pisa è disoccupato. Il reddito mensile della La Tegola ammonta ad € 1.500,00 mensili. Deve dunque quantificarsi in € 1.200,00 il



fabbisogno mensile del nucleo familiare dei ricorrenti (somma determinata secondo il dato ISTAT), con la conseguenza che, nel caso il cui, in pendenza di procedura, uno dei membri del nucleo familiare dovesse trovare occupazione o avere aumenti di retribuzione, la somma superiore ai € 1.200,00 verrà messa a disposizione della presente procedura. Allo stato dei fatti, la quota di reddito da lasciare nella disponibilità della La Tegola ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. B, CCII è pari ad € 1.200,00, fermo restando le eventuali variazioni derivanti da una possibile occupazione degli altri componenti del nucleo familiare. Si ritiene opportuno escludere dalla procedura le due autovetture di proprietà dei ricorrenti, alla luce del verosimile valore di realizzo delle stesse.

Ritenuto, nella nomina del liquidatore, di non confermare l'O.c.c., in considerazione del mancato approfondimento istruttorio in ordine alla situazione economico finanziaria della ricorrente e alla quota di reddito da lasciare nella disponibilità dei debitori (in particolare, l'e O.C.C. non ha dato atto di aver effettuato opportune indagini, limitandosi a riproporre, seppur con talune modifiche, "la proposta liquidatoria" dichiarata inammissibile)..

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale visti gli artt. 1,2,27,125,268, 269, 356 e 358 CCII,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di GAETANA LA TEGOLA (C.F: LTGGTN69R63L109S) e VINCENZO DA PISA (C.F. DPSVCN68L26L109T);
- 2) nomina giudice delegato per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
- 3) nomina liquidatore la dott.ssa Giovanna Panzuto;
- 4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
- 5) dispone che siano esclusi dalla liquidazione: - il reddito della ricorrente Gaetana La Tegola nella misura di € 1.200,00 con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite (e, dunque, anche la tredicesima e quattordicesima mensilità, ove percepite) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura da parte di ciascun componente del nucleo familiare; - le autovetture nella titolarità dei debitori;
- 6) assegna a tutti i terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;



- 8) autorizza il liquidatore ad accedere, con le modalità previste dagli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. att. cpc, alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, al pubblico registro automobilistico ed acquisire la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari relativi a rapporti del debitore anche se estinti;
- 9) ordina la trascrizione della presente sentenza sugli immobili di proprietà dei ricorrenti;
- 10) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;
- 11) dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni dei debitori.

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai debitori, all'advisor, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 7 11 2024.

Il giudice estensore

Maria Azzurra Guerra

Il presidente

Giuseppe Rana

